

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 8 Gennaio 2015

Alla Preg.ma

Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 2-2015

D.LGS. 21.11.2014 N.175 DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI – NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

1 PREMESSA

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n.23, con il DLgs. 21.11.2014 n.175, in vigore dal 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.

Di seguito si analizzano le novità in materia di imposte dirette.

2 RIDUZIONE ALLO 0,5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il DM 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2.1 DECORRENZA

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% si applica dall'1.1.2015.

2.2 EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- all'1%, fino al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto l'1.12.2014, che verrà effettuato il 10.2.2015, comporta l'applicazione del tasso legale:

- dell'1%, per il periodo 2.12.2014 - 31.12.2014;
- dello 0,5%, per il periodo 1.1.2015 - 10.2.2015.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La riduzione allo 0,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

"CRISTALLIZZAZIONE" DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2014 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell'1% in vigore nel 2014, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura dello 0,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale allo 0,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

DECORRENZA

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2015.

2.3 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,5% dall'1.1.2015, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

DECORRENZA

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2015.

3 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI - APPLICAZIONE DELLE RITENUTE

Resta applicabile la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276, per i debiti retributivi e contributivi:

- dei lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto, in relazione al periodo di esecuzione del contratto;
- entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o del subappalto;
- ferma restando la facoltà per il committente, convenuto in giudizio, di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Al riguardo, l'art. 28 co. 2 del DLgs. 175/2014 integra l'art. 29 co. 2 del suddetto DLgs. 276/2003, stabilendo che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi ai lavoratori, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi del DPR 600/73, compreso quindi il versamento delle ritenute.

4 RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVISORIE - MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPIEGO CONTINUATIVO DI DIPENDENTI O DI TERZI

Ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73, la ritenuta d'acconto del 23% sulle provvigioni corrisposte in relazione a prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari è applicata, di regola, sul 50% delle provvigioni stesse. Tuttavia, se i percipienti hanno dichiarato ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la base imponibile su cui applicare la ritenuta si riduce al 20%.

A tal fine, è necessaria la presentazione al committente, preponente o mandante di un'apposita dichiarazione con la quale si attesta l'impiego continuativo di dipendenti o terzi, secondo quanto indicato dal DM 16.4.83.

4.1 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ED EFFETTI

L'art. 27 del DLgs. 175/2014 riforma le modalità e i termini di effettuazione della predetta dichiarazione. In attuazione della nuova disciplina, un nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà stabilire, tra l'altro, che:

- la trasmissione della dichiarazione potrà avvenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC);
- la dichiarazione non avrà limiti di tempo e sarà valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Qualora il nuovo DM attuativo non entri in vigore entro il 31.12.2014, appare però necessario continuare ad effettuare la dichiarazione in esame:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- entro il 31.12.2014;
- con effetto per l'anno 2015;
- anche se "confermativa" di quella effettuata entro il 31.12.2013, in relazione all'anno 2014.

4.2 SANZIONI

In relazione all'omessa comunicazione delle variazioni che comportino il venir meno delle condizioni per la riduzione al 20% della base imponibile su cui operare la ritenuta, sarà applicabile la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97.

5 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI "A CAVALLO D'ANNO"

L'art. 12 del DLgs. 175/2014 abroga l'art. 29 co. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), che prevedeva l'invio di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente ai lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta in cui sono iniziati.

5.1 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame doveva essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello di conclusione dei lavori stessi.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, la comunicazione andava effettuata per ciascun periodo d'imposta.

La comunicazione in esame non doveva quindi essere effettuata:

- nel caso in cui i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferiva non erano state sostenute spese;
- per le spese sostenute nel periodo d'imposta di conclusione dei lavori.

5.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione in oggetto doveva essere inviata all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati;
- entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui erano state sostenute le spese.

Per le persone fisiche e gli altri soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale termine coincideva quindi con il 31 marzo (ovvero il 30 marzo in caso di anni bisestili).

Per effetto dell'abrogazione, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica iniziati nel corso dell'anno 2014 (o in anni precedenti) proseguano nel 2015, entro il 31.3.2015 (per i soggetti "solari") non dovrà più essere inviata alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

5.3 CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'omessa o tardiva comunicazione in esame:

- non comportava la decadenza dalla detrazione del 55-65%;
- comportava invece l'applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

VIOLAZIONI PREGRESSE

A seguito dell'abolizione dell'obbligo in esame, per effetto del c.d. "favor rei" (art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97):

- non sono più sanzionabili le violazioni commesse prima del 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014);
- restano comunque ferme le eventuali sanzioni irrogate con provvedimento definitivo e già pagate.

5.4 COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Nulla cambia in relazione alla comunicazione all'ENEA, da effettuare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone